



# CONSORZIO DI BONIFICA 11 - MESSINA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 147)



## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 60

Data 13-12-2016

**Oggetto:** Affidamento incarico professionale all'Avv. Antonio Lanfranchi del Foro di Messina per attività di assistenza legale finalizzata al patrocinio dell'Ente

L'anno duemilasedici, il giorno *Tredici* del mese di dicembre, presso la sede dell'Ufficio del Genio Civile di Enna.

Il Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. del 16 Marzo 2016, n. 13/GAB Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Dott. Giuseppe Barbagallo, nella qualità di Direttore Generale ad interim dell'Ente, giusta atto dispositivo del Commissario Straordinario assunto al protocollo dell'Ente al n. 761 del 10/05/2016 e con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

**VISTA** la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R.S. del 23/5/97 n. 147, di costituzione del Consorzio di Bonifica 11 Messina;

**VISTO** lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20/12/1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazioni del Commissario ad Acta n. 32 del 17/9/2008 e n. 42 del 12/11/2008, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 466 del 13/11/2009;

**CONSIDERATO** che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

**VISTO** il D.A. n. 567/2012 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il cui termine di durata è già scaduto;

**CONSIDERATO** che l'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea non ha ancora provveduto alla designazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

**RAVVISATA** la necessità della prosecuzione delle attività consortili;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, prot. n. 36366 del 22/11/2013, con cui sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

**CONSIDERATO** che il Consorzio ha necessità di poter disporre di adeguato supporto legale per far fronte al cospicuo contenzioso nel quale l'Ente è coinvolto;

**CONSIDERATO** il rilevante numero di controversie di lavoro promosse dagli operai avventizi nei confronti del Consorzio e la necessità di assicurare adeguata difesa alle ragioni dell'Ente;

**CONSIDERATO** che alcune di tali controversie, in cui l'Ente si è costituito con il patrocinio dell'Avvocato Antonio Lanfranchi, sono state definite con sentenze favorevoli alle ragioni del Consorzio;

**CONSIDERATO** che sono tutt'ora pendenti numerosi altri analoghi giudizi per i quali è necessario assicurare la stessa linea difensiva che ha condotto ai suddetti risultati favorevoli;

**CONSIDERATO**, altresì, il numero delle prevedibili sopravvenienze nonché delle altre controversie ancora pendenti per le quali è necessario assicurare un'opportuna continuità difensiva;

**RITENUTO** che l'Ente non dispone di un ufficio legale e che non appare possibile servirsi dell'ufficio legale interconsortile con sede presso il Consorzio 9 di Catania sia per ragioni logistiche, sia per l'eccessivo carico di lavoro di tale ufficio, sia per i connessi oneri economici;

**RITENUTO** che l'affidamento di singole pratiche, spesso di analogo contenuto, a professionisti diversi oltre a provocare una più difficoltosa gestione del contenzioso, determina un più elevato onere economico per il Consorzio;

**VISTA** l'esperienza ampiamente positiva, sia in termini di risultati raggiunti, sia in termini di risparmio di spesa, conseguita dall'affidamento in convenzione annuale dell'incarico di assistenza legale finalizzata al patrocinio dell'Ente in materia di diritto amministrativo, civile e del lavoro;

**RITENUTO**, quindi, di poter riproporre anche per l'anno 2017 detta convenzione, affidando il relativo incarico, anche per ragioni di continuità difensiva, all'Avv. Antonio Lanfranchi del Foro di Messina, delle cui prestazioni professionali l'Ente si è fino ad oggi avvalso con piena soddisfazione, stante l'esito favorevole in tutte le controversie portate a compimento con il patrocinio del suddetto legale;

**VISTO** il rapporto di fiducia instauratosi con il predetto legale su cui si regge il conferimento e lo svolgimento dell'incarico in questione;

**VISTO** il curriculum professionale dell'Avv. Lanfranchi, già acquisito agli atti del Consorzio;

**RITENUTO**, quanto alla durata, che l'incarico possa essere affidato a decorrere dall'1/1/2017 e fino al 31/12/2017, prevedendone, tuttavia, la risoluzione anticipata ovvero la rimodulazione ove ciò si rendesse necessario in esito al processo di riorganizzazione ed unificazione dei Consorzi di Bonifica siciliani avviato in seguito all'art.13 della L.R. n.5/2014;

**CONSIDERATO** che la convenzione, con il consenso del suddetto professionista, può essere stipulata alle medesime condizioni economiche e, quindi, dietro pagamento, per l'intero anno, di un compenso di € 12.000,00 (oltre c.p.a. ed i.v.a. e rimborso spese documentate);

**VISTO** lo schema di convenzione allegato alla presente proposta di deliberazione in cui sono disciplinati l'oggetto, i termini e le condizioni dell'incarico;

**VISTA** l'urgenza determinata dalla necessità di garantire la difesa dell'Ente nelle controversie calendarizzate già per i primi mesi del prossimo anno;

**VISTO** il Bilancio di Previsione Triennale 2016-2018, adottato con delibera consortile n. 34 del 30/5/2016 ed approvato dall'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati,  
con D.R.S. n. 945 del 2/8/2016;


**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale;

### **DELIBERA**

- **DI AFFIDARE** all'Avvocato Antonio Lanfranchi, nato a Messina il 3/11/1961 (c.f.: LNFNTN61S03E158E), con studio in Messina, Via S. Maria dell'Arco n.16 (p.i.: 02846200836), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Messina al n.1344, l'incarico per l'assistenza legale finalizzata al patrocinio dell'Ente in materia di diritto amministrativo, civile e del lavoro;
- **DI DETERMINARE** in anni uno (con decorrenza dal primo gennaio 2017 e termine al 31 dicembre 2017) la durata del suddetto incarico, salva la risoluzione anticipata ovvero la rimodulazione ove ciò si rendesse necessario in esito al processo di riorganizzazione ed unificazione dei Consorzi di Bonifica siciliani avviato in seguito all'art.13 della L.R. n.5/2014;
- **DI STABILIRE** in € 12.000,00 (dodicimila), oltre spese vive documentate, c.p.a ed i.v.a. come per legge, il compenso da attribuire al suddetto professionista in dipendenza dell'incarico in questione, prevedendone la corresponsione in quattro rate trimestrali dietro presentazione di regolare fattura;
- **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione allegato alla suddetta proposta di deliberazione;
- **DI AUTORIZZARE** e delegare il Direttore Generale del Consorzio per la sottoscrizione della suddetta Convenzione con il professionista incaricato;
- **DI AUTORIZZARE** per il predetto incarico l'impegno della somma di € 12.000,00 (oltre c.p.a. ed i.v.a.), imputandone la spesa sul Cap. 150 del Bilancio di Previsione Triennale 2016-2018;
- **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera al professionista incaricato;
- **DI TRASMETTERE**, altresì, la presente delibera al Settore Amministrativo-Contabile per gli adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art.22 della L.R. n.11/2010, alla pubblicazione del nominativo del professionista incaricato, del *curriculum vitae*, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Consorzio.


**Il Direttore Generale**

Dott. Giuseppe Barbagallo



**Il Commissario Straordinario**

Ing. Giuseppe Maria Margiotta



\*\*\*\*\*

#### ***Certificato di pubblicazione***

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Committente [www.consorziobonifica11me.it](http://www.consorziobonifica11me.it)

dal **14 DIC. 2016**

Messina. \_\_\_\_\_



REGIONE SICILIANA  
**CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA**  
(D.P.R.S. 23 maggio 1997, n. 147)

**“DISCIPLINARE DI INCARICO PER  
L’AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA LEGALE FINALIZZATA AL PATROCINIO  
DEL CONSORZIO DI BONIFICA 11 – MESSINA”**

L’anno 2016 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Messina, presso la sede del Consorzio di Bonifica 11, nella Via Ugo Bassi n.128,

**SONO PRESENTI**

*Da una parte:* il Dott. Giuseppe Barbagallo, nato a Paternò il 20/3/1956 (cod.fisc.: BRBGPP56C20G371K) il quale interviene nel presente atto in rappresentanza, in nome e per conto del "Consorzio di Bonifica 11 - Messina", codice fiscale 97046530834, ed in qualità di Direttore Generale del Consorzio medesimo, all'uopo espressamente autorizzato e delegato giusta deliberazione n. .... del ..... del Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

*Dall'altra:* l'Avvocato Antonio Lanfranchi (in seguito denominato anche "Professionista"), nato a Messina il 3/11/1961 (cod. fisc.: LNENTN61S03F158E), con studio in Messina, Via S. Maria dell'Arco n.16 (part. IVA 02846200836), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Messina al n.1344,

**PREMESSO CHE**

- che il Consorzio non dispone di un ufficio legale e che ha necessità di poter disporre di adeguato supporto legale per far fronte al cospicuo contenzioso nel quale l'Ente è coinvolto;
- che, al fine di far fronte alle esigenze di cui sopra, per ragioni di maggiore efficienza ed economia, con delibera commissariale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è stabilito di conferire all'Avv. Antonio Lanfranchi del Foro di Messina, l'incarico di assistere e patrocinare il Consorzio nelle controversie afferenti alle materie del diritto amministrativo, civile e del lavoro,

Ciò premesso, tra le suddette parti,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

Il Consorzio Di Bonifica 11 – Messina, come sopra rappresentato, affida all'Avv. Antonio Lanfranchi, che accetta, l'incarico di assistenza legale finalizzata al patrocinio dell'Ente nelle materie del diritto amministrativo, civile e del lavoro.

**ART.2 - OGGETTO DELL'INCARICO**

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di assistenza legale finalizzata al patrocinio dell'Ente nei giudizi in cui è parte il Consorzio, nonché elaborazione di pareri e relazioni, resi in forma scritta, sulle questioni relative ai menzionati giudizi.

La rappresentanza e la difesa dell'Ente in giudizio sarà autorizzata, di volta in volta, con apposito atto deliberativo, cui farà seguito il conferimento della relativa procura alle liti.

#### **ART.4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Il Consorzio s'impegna a mettere a disposizione del Professionista tutto il materiale e i dati necessari per l'espletamento dell'incarico. Nessuna responsabilità assume il Professionista per le eventuali conseguenze negative derivanti dalla mancata o insufficiente predisposizione della documentazione necessaria per l'utile patrocinio del Consorzio.

Il Professionista s'impegna a svolgere il proprio mandato con la massima diligenza ed in collaborazione con l'Ufficio Amministrativo consortile incaricato della pratica.

In particolare il Professionista, in adempimento all'incarico così assunto, si impegna:

- a) ad esaminare il fascicolo degli atti della procedura, con particolare riferimento ai documenti probatori eventualmente prodotti dalla controparte;
- b) ad esaminare la documentazione messa a disposizione dal Consorzio per l'espletamento dell'incarico;
- c) a curare l'istruttoria della procedura in collaborazione con gli uffici amministrativi dell'Ente.

Per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione, al Professionista è fatto obbligo di garantire la sua presenza nella sede amministrativa del Consorzio, o nelle sedi periferiche, su richiesta preventiva da parte del Direttore Generale o del competente ufficio consortile. Nessun obbligo di firma né limite di orario è imposto al Professionista. L'esecuzione del presente incarico in nessun caso fa sorgere diritti in tutto o in parte riconducibili al contratto di lavoro subordinato.

Il professionista incaricato, nel prestare la propria opera, potrà avvalersi della collaborazione di altri avvocati e/o collaboratori, rimanendo, comunque, sotto la sua esclusiva responsabilità il relativo coordinamento ed il loro operato, e fermo restando che ogni e qualsiasi rapporto di cui alla presente convenzione sarà intrattenuto esclusivamente con il professionista incaricato.

#### **ART.5 - OBBLIGHI**

Al Professionista è fatto obbligo di non espletare alcuna attività legale contro il Consorzio di Bonifica 11 – Messina né nei confronti degli altri Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana. Il Professionista si impegna, in ogni caso, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto della presente Convenzione.

Al termine della durata del rapporto regolato dalla presente Convenzione il Professionista fornirà una relazione scritta circa l'attività svolta e le pratiche ancora in itinere.

#### **ART.6 - DECORRENZA E DURATA**

L'incarico professionale avrà la durata di anni uno, (con decorrenza dal primo gennaio 2017 e termine al 31 dicembre 2017). Il rapporto si interromperà anticipatamente o verrà adeguatamente rimodulato qualora, in esito al processo di riorganizzazione ed unificazione dei Consorzi di Bonifica siciliani, avviato in seguito all'art.13 della L.R. n.5/2014, non fosse più possibile assicurarne la prosecuzione alle condizioni stabilite nella presente convenzione.

#### **ART.7 - CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' DEL PROFESSIONISTA**

Il Professionista dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incompatibilità previste dalla normativa vigente. Egli si impegna a svolgere la propria attività in favore del Consorzio nel rispetto delle norme del codice deontologico e di quelle che regolano il mandato professionale.

#### **ART.8 - PROPRIETA' DI ATTI, DOCUMENTI ED ELABORATI**

Tutti gli atti, documenti, elaborati, modelli, schemi, indagini e quant'altro prodotto nell'espletamento dell'attività del professionista restano di proprietà del Consorzio.

Di ogni documento in suo possesso il professionista dovrà tenere elenco e dovrà farne consegna formale al

Consorzio al termine del suo incarico.

#### **ART.9 - RISOLUZIONE, INADEMPIENZE CONTRATTUALI, CONTROVERSIE**

Le parti possono risolvere anticipatamente il presente contratto comunicando il recesso all'altra parte, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sessanta giorni, che decorre dal ricevimento della comunicazione medesima.

Nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso da parte del professionista il Consorzio tratterà a titolo di penale una cifra pari al compenso trimestrale corrisposto.

Il Consorzio può rescindere anticipatamente e con decorrenza immediata il presente contratto in ogni momento in caso di inadempienze da attribuirsi al professionista incaricato, o nel caso in cui lo stesso contravvenga, senza giustificati e documentati motivi, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

La suddetta rescissione è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicante la motivazione.

In questo caso al Professionista sarà dovuta solo una quota dell'onorario concordato proporzionato al periodo per il quale l'attività è stata effettivamente svolta, fino al manifestarsi dell'evento causa della rescissione.

Nel caso in cui il Professionista non esegua con puntualità e competenza i compiti a lui affidati allo scopo di assicurare lo svolgimento delle funzioni di "assistenza legale finalizzata al patrocinio del Consorzio" per sua esclusiva colpa, il Consorzio si riserva di rescindere il contratto con recupero dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione consortile stessa.

Il Professionista avrà la facoltà di presentare a suo vantaggio, entro 15 gg. dalla data del ricevimento della contestazione formale di inadempienza contrattuale, una memoria di contestazione delle irregolarità o mancanze addebitategli.

Scaduto il termine di durata della convenzione, e salvo eventuale proroga della stessa, il professionista incaricato sarà, comunque, tenuto, in mancanza di diversa indicazione dell'Ente, a portare a compimento le pratiche e le questioni che siano state allo stesso affidate prima della scadenza del predetto termine. Le prestazioni eseguite successivamente alla scadenza della convenzione saranno retribuite sulla base dei vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense recanti i valori medi di riferimento di liquidazione da applicarsi, secondo il valore della causa, alle varie fasi del giudizio, convenendosi tra le parti che al prezzo medio di liquidazione verrà applicata una decurtazione del 50%.

La cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto instaurato in forza della presente convenzione, non determinerà il venir meno del mandato alle liti conferito al professionista incaricato per i giudizi in corso. Il predetto mandato potrà, comunque, essere revocato dal Consorzio o rinunciato dal professionista incaricato in qualsiasi momento successivo alla cessazione dell'efficacia della convenzione. In tal caso al professionista incaricato dovranno essere liquidati i compensi per le prestazioni svolte nel periodo compreso tra la data di scadenza della convenzione e quella di cessazione del mandato difensivo, secondo gli stessi criteri sopra indicati.

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione, che non possa essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina.

#### **ART.10 - COMPENSO PROFESSIONALE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Per l'incarico assegnato nel presente disciplinare e per tutti gli oneri direttamente ed indirettamente da esso derivanti all'Avv. Antonio Lanfranchi sarà corrisposto il compenso dell'importo complessivo di **€ 12.000,00** (Euro dodicimila/00), oltre spese vive documentate, I.V.A e CPA, come per legge. Il suddetto importo sarà pagato in quattro rate trimestrali di eguale importo, dietro presentazione di regolare fattura.

Al professionista verranno anticipate o rimborsate le spese, idoneamente documentate, da sostenere o sostenute per l'espletamento dell'incarico, quali, a titolo di esempio, quelle dovute per il contributo unificato, la tassa di registro, le marche da bollo, i diritti di cancelleria, le notifiche degli atti e per ogni altra imposta

e/o tassa che, per legge, dovesse derivare dall'incarico medesimo. Le spese vive di viaggio, di vitto e di alloggio fuori sede che il professionista dovesse affrontare nell'espletamento del mandato saranno interamente rimborsate in misura pari:

- al costo del biglietto di seconda classe in caso di trasporto ferroviario;
- al costo del biglietto della c.d. "economy class" in caso di tratte nazionali e continentali del trasporto aereo;
- al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato;
- le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.

#### **ART.11 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, valgono le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di Legge e regolamenti in materia.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

#### **ART.12 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai fini del trattamento dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. di cui ai procedimenti patrocinati dal Professionista nell'interesse del Consorzio, il menzionato Professionista è considerato "Incaricato del trattamento dei dati" ed è, quindi, autorizzato a svolgere le operazioni citate in oggetto per conto del Consorzio nonché è tenuto a rispettare ed osservare tutte le norme del predetto decreto ed ogni altra istruzione/comunicazione a riguardo impartita dal Consorzio medesimo.

Il Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa il Professionista, il quale ne prende atto e dà relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente Convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Messina,

**Il Professionista Incaricato**

*Avv. Antonio Lanfranchi*

**Per il Consorzio di Bonifica 11 – Messina**

**Il Direttore Generale**

*(Dott. Giuseppe Barbagallo)*